



COMUNE DI MALGRATE

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.03.2024

SOMMARIO

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ	3
ART. 3 - DEFINIZIONI	4
CAPITOLO II - IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI	6
ART. 4 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI.....	6
CAPITOLO III - DETENZIONE DEGLI ANIMALI.....	7
ART. 5 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE	7
ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI CANI E DEI GATTI	8
ART. 7 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI.....	9
ART. 8 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI UCCELLI DA AFFEZIONE, IN CATTIVITÀ	9
ART. 9 - ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI.....	10
ART. 10 - PETARDI E SPETTACOLI PIROTECNICI.....	10
CAPITOLO IV - ACCESSO DEGLI ANIMALI	12
ART. 11 - ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E AI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO.....	12
ART. 12 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	12
ART. 13 - AREE DESTINATE AI CANI	13
ART. 14 - ACCESSO SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E TAXI	13
ART. 15 - RACCOLTA DEIEZIONI.....	14
CAPITOLO V - ATTIVITA' CON ANIMALI	15
ART. 16 - DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO AMATORIALE	15
ART. 17 - MERCATI ALL'APERTO E VENDITA DI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO	15
ART. 18 - AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PER ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON L'UTILIZZO DI ANIMALI.....	15
CAPITOLO VI - GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE	17
ART.19 - COLONIE FELINE	17
CAPITOLO VII - CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI.....	19

ART.20 - PRESCRIZIONI.....	19
ART.21 - AUTORIZZAZIONI	19
CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	20
ART.22 - SANZIONI.....	20
ALLEGATO 1: ELENCO DELLE RAZZE CANINE PER LE QUALI LA PROPRIETÀ È TENUTO A CONSEGUIRE "IL PATENTINO CANE SPECIALE, VEDI ART. 6, COMMA 2"	21
ALLEGATO 2: PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	22
NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE	22
NORMATIVA REGIONALE	23
FONTI DOCUMENTALI	24

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Malgrate, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.

Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Malgrate.

ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di Malgrate, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:

- impongono agli stati membri UE di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13)
 - riconoscono che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi" (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987)
 - proclamano che "ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale)
 - invitano "alla conservazione della diversità biologica" (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992)
 - dichiarano che "gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza" (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza)
 - riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973).
1. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, in particolare, auspica che nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano utilizzate alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili;
 2. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;

3. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere;
4. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
5. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
6. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;
7. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s'instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare;
8. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004;
9. il Comune promuove iniziative atte a favorire la diffusione di figure professionali nella gestione dell'animale d'affezione e promuovere un turismo consapevole nella corretta convivenza tra le specie e nel rispetto degli interessi della comunità gestita.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Malgrate;
- animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
- animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
- animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni;
- autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo;
- alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna

autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale.

CAPITOLO II - IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 4 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
2. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 1 siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.
3. I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe (Legge Regionale 33/2009).
4. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.

CAPITOLO III - DETENZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 5 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.
2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:
 - a) ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
 - b) alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
 - c) costante disponibilità di acqua potabile;
 - d) condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - e) cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
 - f) interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie- specifiche;
 - g) opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
 - h) precauzioni per impedire la fuga. In particolare i cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane e comunque sufficiente a garantire l'impossibilità di fuoriuscita dell'animale. La rete e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere scavalcabile e deve avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale;
3. I possessori dei cani che per negligenza non impediscono che gli stessi:
 - raggiungano aree pubbliche creando pericolo e/o turbative sia per le persone che per la circolazione veicolare;
 - con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbino in modo insistente e inequivocabile il vicinato,sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150.
4. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione

secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

5. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere.
6. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500, il proprietario/detentore che:
 - a) detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico;
 - b) segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale;
 - c) detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;
 - d) detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili;
 - e) colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione;
 - f) applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi.

ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI CANI E DEI GATTI

1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 5:
 - a) i recinti e box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500;
 - b) è vietato l'utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500;
 - c) i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico non posizionano sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l'abbeveramento occasionale dei cani, ma le rendono disponibili a richiesta. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500;
2. Chiunque acquisisce la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all'Allegato 1 o ne è

il conduttore è tenuto a conseguire il Patentino Cane Speciale (che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009) rilasciato dall'ATS.

3. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500 e con la sanzione accessoria dell'obbligo di museruola per il cane, fino al conseguimento del patentino.

ART. 7 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 5, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:

- a) garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
- b) garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
- c) garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
- d) garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
- e) garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria giornalmente;
- f) consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
- g) mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno di box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
- h) non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
- i) non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
- j) non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
- k) garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

ART. 8 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI UCCELLI DA AFFEZIONE, IN CATTIVITÀ

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'Art. 5, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:

- a) assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
- b) assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;

- c) garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
- d) non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
- e) non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- f) non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
- g) non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
- h) non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

2. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

ART. 9 - ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa da € 40 a € 240, e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca.
2. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela come previsto dal presente Regolamento. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'intestazione dello stesso al Comune di Malgrate.

ART. 10 - PETARDI E SPETTACOLI PIROTECNICI

Il Comune di Malgrate, nell'autorizzare spettacoli pirotecnici, dovrà tenere conto degli effetti negativi che l'uso di petardi e artifizi pirotecnici possono provocare su animali domestici e

selvatici.

La violazione delle prescrizioni, previste dall'autorizzazione, verrà punita con sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

CAPITOLO IV - ACCESSO DEGLI ANIMALI

ART. 11 - ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E AI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere obbligatoriamente condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 40 a € 240.
2. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 40 a € 240.
3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso, previa presentazione di comunicazione scritta, documentata e motivata, al Comune di Malgrate, copia della quale, protocollata, dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 40 a € 240. Ove sia vietato l'accesso agli animali, il Responsabile della struttura predispone spazi/strumenti idonei, come ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all'interno degli esercizi o degli edifici.
4. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui al comma 3 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.

ART. 12 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e delle

aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 40 a € 240.

2. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono ovviamente escluse dal divieto le Forze dell'ordine e la Polizia Locale.

ART. 13 - AREE DESTINATE AI CANI

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree per i cani".
2. All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola (ad esclusione dei cani appartenenti alle razze di cui all'Allegato 1), ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai quali è fatto obbligo di:
 - a) prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;
 - b) allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento;
 - c) attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
 - d) raccogliere e asportare le feci dell'animale.Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 40 a € 240;
3. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 60 a € 360.

ART. 14 - ACCESSO SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E TAXI

1. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore responsabile, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori dei servizi e nel rispetto del presente articolo.
2. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura.

3. Qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, reso riconoscibile in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, tale trasporto sarà reso possibile previa segnalazione all'operatore, al momento della chiamata.

ART. 15 - RACCOLTA DEIEZIONI

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani, e locali pubblici ed il corretto conferimento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 40 a € 240.
2. I proprietari e i detentori essendo tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano devono essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi per ripristinare l'igiene. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 25 a € 150.
3. In ambito urbano il conduttore è tenuto a munirsi di bottiglietta, spruzzatore o altro tipo di contenitore d'acqua da versare all'occorrenza in caso di deiezioni, al fine di diluire quelle liquide e della ripulitura delle aree dalle stesse interessate. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 25 a € 120.
4. Sono esentati dall'obbligo di cui ai commi 1,2 e 3 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
5. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore dovrà lavare con acqua il luogo imbrattato.

CAPITOLO V - ATTIVITA' CON ANIMALI

ART. 16 - DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO AMATORIALE

1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione, non a scopo di lucro e in numero limitato, nei propri locali o spazi abitativi, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo per specie non superiore a dieci, nel caso di altri mammiferi, uccelli e rettili, s'intende un numero complessivo per specie di animali adulti non superiore a quindici. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti, sia superiore a quello sopra indicato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco. La mancata comunicazione al Sindaco è punita con sanzione amministrativa da € 40 a € 240.
2. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

ART. 17 - MERCATI ALL'APERTO E VENDITA DI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

1. Non è consentita la vendita di animali d'affezione né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500.
2. Non è in alcun caso consentita la vendita, l'offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PER ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e di spettacolo aperto al pubblico, a eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normati agli articoli 20 e 21, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche. Sono altresì vietati i cinodromi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:
 - a) fiere zootecniche;
 - b) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti;
 - c) raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti;

- d) iniziative di particolare valore culturale;
3. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500.

CAPITOLO VI - GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE

ART.19 - COLONIE FELINE

1. Definizioni. Ai fini del Regolamento, si intende per:
 - "gatto libero": un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale.
 - "colonia felina": un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.
 - "habitat" di colonia felina: l'area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina.
 - "oasi felina": struttura all'aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l'entrata e l'uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.
 - "censimento di una colonia felina": l'attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei soggetti che la compongono.
 - "tutor" di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento.
3. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione può essere segnalata mediante appositi cartelli.
4. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell'amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
5. Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, l'ATS competente, e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.

6. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 40 a € 240.

CAPITOLO VII - CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

ART.20 - PRESCRIZIONI

1. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento come requisiti minimi e che sono pubblicate sul sito del Comune di Malgrate. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 150 a € 500.
2. Il Comune di Malgrate dall'entrata in vigore di questo Regolamento disincentiva sul proprio territorio l'attendamento di circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito esemplari meritevoli di particolare protezione

ART.21 - AUTORIZZAZIONI

La concessione all'attendamento di strutture circensi e spettacoli itineranti è revocata qualora siano accertati, anche in tempi successivi all'attendamento stesso, inadempimenti e/o la perdita dei requisiti richiesti.

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART.22 - SANZIONI

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n 689, le sanzioni amministrative indicate nel presente Regolamento, e le disposizioni dell'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.

ALLEGATO 1: ELENCO DELLE RAZZE CANINE PER LE QUALI LA PROPRIETÀ È TENUTO A CONSEGUIRE "IL PATENTINO CANE SPECIALE, VEDI ART. 6, COMMA 2"

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da pastore Maremmano Abruzzese;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasiliero;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canarino;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pitt bull mastiff;
- Pitt bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Rhodesian Ridgeback;
- Tosa inu;
- American Staffordshire Terrier
- Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI
- Bull terrier
- Boerboel
- Cane Corso
- Cane lupo Cecoslovacco
- Cane lupo di Saarloos
- Cane lupo Italiano

Inoltre, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.

ALLEGATO 2: PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo, le principali fonti documentali e i riferimenti normativi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento

NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE

- Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (GU C 306 del 17.12.2007); entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014.
- Decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro, giugno 1992.
- Legge 4 novembre 2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU Serie Generale n. 283 del 03 dicembre 2010)
- Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU Serie Generale n.100 del 02 maggio 2005)
- Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (GU n. 178 del 31 luglio 2004)
- Ordinanza 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (GU Serie Generale n. 209 del 06 settembre 2013) e successive proroghe
- Ordinanza 10 febbraio 2012, Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (GU Serie Generale, n. 58 del 09 marzo 2012) e successive proroghe
- Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, Percorsi formativi per i proprietari dei cani (GU Serie Generale n. 19 del 25 gennaio 2010)
- Decreto Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996, Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. (GU Serie Generale n. 232 del 03 ottobre 1996)
- Legge 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. (GU Serie Generale n.44 del 23 febbraio 1994 - Suppl. Ordinario n. 33).

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada. Testo consolidato 2019.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41).
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU Serie Generale n.44 del 22 febbraio 1992) e successive modifiche.
- Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (GU Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991).
- Legge 19 dicembre 1975, n. 874, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. (GU Serie Generale n.49 del 24 febbraio 1976 - Suppl. Ordinario).
- Legge 14 febbraio 1974, n. 37, Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. (GU Serie Generale n.61 del 06 marzo 1974).
- Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. (GU Serie Generale n. 93 del 10 aprile 1968).
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali. (GU Serie Generale 2 giugno 1979, n. 150).
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria. (GU Serie Generale n.142 del 24 giugno 1954 - Suppl. Ordinario).
- Codice Penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
- Codice Civile, Testo coordinato e aggiornato del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

NORMATIVA REGIONALE

- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità. (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009).
- Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 15, Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). (BURL n. 27, suppl. del 04 Luglio 2016).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6196 del 8 febbraio 2017, Allegato C (B.U.R.L. n. 7 del 14 febbraio 2017).

- Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017).

FONTI DOCUMENTALI

- Delibera di Giunta regionale (Lombardia) 18 aprile 2016 - n. X/5059 Determinazioni in ordine alle modalità di attuazione sul territorio regionale delle «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», ai sensi dell'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015 (BURL Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016).
- Linee Guida per la tutela dei rondoni nell'ambito degli interventi edilizi (Progetto SOS Rondoni, 2019).
- Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015.
- Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza, 7 luglio 2012.
- Delibera del 13 aprile 2006, Commissione Scientifica CITES, Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti.
- European Food Safety Authority, 2005 Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on the "Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes". The EFSA Journal (2005) 292, 1-46.
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'animale, Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978.